



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 86 (Codice penale militare di guerra)

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità

Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto e' commesso da un militare, la reclusione non e' inferiore a quindici anni.

Se piu' persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione. (38a)

Versione in vigore dal 25 ottobre 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VI — Del disfattismo militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-86-fatti-diretti-a-indurre-alla-sospensione-o-alla-cessazione-delle/versione/39>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it